

REGOLAMENTO (CE) N. 880/95 DELLA COMMISSIONE

del 21 aprile 1995

che modifica il regolamento (CEE) n. 220/91 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1360/78 concernente le associazioni di produttori e le relative unioni

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1360/78 del Consiglio, del 19 giugno 1978, concernente le associazioni di produttori e le relative unioni⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3669/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio⁽³⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, ha istituito, a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1993/1994, un nuovo regime di sostegno ai produttori di taluni seminativi; che tale regime prevede dei pagamenti per compensare la perdita di reddito derivante dalla riduzione dei prezzi istituzionali; che taluni produttori sono tenuti, per poter beneficiare di tale regime, a ritirare dalla produzione una determinata percentuale dei loro seminativi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 220/91 della Commissione⁽⁴⁾ determina la superficie minima di coltura, il fatturato o il volume di produzione che consentono alle associazioni di produttori e alle relative unioni di beneficiare degli aiuti previsti all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1360/78;

considerando che è opportuno modificare le disposizioni del regolamento (CEE) n. 220/91, per consentire alle associazioni di produttori e alle relative unioni di continuare a beneficiare dei suddetti aiuti come anteriormente all'introduzione del nuovo regime di sostegno;

considerando che il regime instaurato dal regolamento (CEE) n. 1765/92 si applica a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1993/1994; che il presente regolamento dovrebbe quindi applicarsi a decorrere alla stessa data;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le strutture agrarie e lo sviluppo rurale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 220/91 è aggiunto il seguente paragrafo 3:

« 3. Per i prodotti contemplati dal regolamento (CEE) n. 1765/92, in deroga al disposto del paragrafo 2, il volume di produzione o il fatturato di cui al paragrafo 1 si riferiscono ai prodotti effettivamente commercializzati dai produttori membri delle associazioni di produttori, maggiorati:

- a) qualora nell'allegato siano fissati limiti minimi del volume di produzione annua: del numero di ettari di terre ritirate dalla produzione corrispondente all'obbligo di ritiro con rotazione, moltiplicato per la resa media applicabile al prodotto e alla regione in questione, quale definita dal regolamento (CEE) n. 1765/92, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2;
- b) qualora nell'allegato siano fissati limiti minimi del fatturato: dell'importo dei pagamenti compensativi concessi per l'anno in questione in virtù del regolamento (CEE) n. 1765/92;
- c) qualora nell'allegato siano fissati limiti minimi del numero di ettari: del numero di ettari di terre ritirate dalla produzione corrispondente all'obbligo di ritiro con rotazione. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 1° luglio 1993.

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 23. 6. 1978, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 338 del 31. 12. 1993, pag. 26.

⁽³⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU n. L 26 del 31. 1. 1991, pag. 15.